

Scheda informativa sulle operazioni dei collaboratori per istituti finanziari ai sensi dell'art. 17 LIsFi

1. Disposizioni generali

Ogni istituto finanziario deve essere organizzato in modo adeguato ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). A tale riguardo, gli organismi di vigilanza e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verificano che l'istituto finanziario disponga di un sistema di direttive interne che sia completo e adeguato all'attività pianificata e svolta, affrontando tutti i possibili rischi e conflitti, nonché regolamentando gli obblighi ai sensi della LSerFi.

Ciò include, in particolare, la regolamentazione delle transazioni dei collaboratori. Deve essere dimostrato che le transazioni effettuate dai dipendenti per conto proprio sono definite e che la loro attuazione è regolamentata in modo completo.

La presente Scheda informativa non pretende di essere esaustiva, ma contiene i punti che di norma devono essere disciplinati e che OSFINcontrol SA considera come contenuto minimo. Il modo in cui viene regolamentata la gestione delle attività dei dipendenti può variare. OSFINcontrol SA verifica il rispetto dei punti menzionati in occasione della verifica di assoggettamento (verifica preliminare) nonché nell'ambito della vigilanza corrente. La concretizzazione delle norme di comportamento costituisce inoltre un elemento indispensabile per l'autorizzazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

2. Contenuto della Direttiva

	Temi da regolamentare	Osservazioni
1.	Obiettivi / Basi legali / Destinatari	La direttiva dovrebbe iniziare delineando l'ambito tematico di applicazione. Dovrebbe quindi descrivere cosa si propone di regolamentare: - Comprendere cosa viene inteso come operazione dei collaboratori effettuate per conto proprio - Permettere a chi ne è coinvolto di identificare le proprie operazioni come "operazioni di collaboratori" - Chiarezza su come procedere correttamente in caso di operazioni dei collaboratori Inoltre, bisogna fare riferimento alle basi rilevanti per la loro applicazione (inclusi art. 17 ss. LSerFi e art. 20 ss. OSerFi). Infine, si deve indicare a chi si applica la direttiva (di norma a tutti i collaboratori dell'istituto finanziario nonché alla Direzione).
2.	Comprendere cosa si intende come un'operazione dei collaboratori, disposizioni organizzative	La direttiva è intesa a descrivere cosa l'istituto finanziaria definisce come "operazione dei collaboratori" e in che misura tali transazioni siano ammesse. Le transazioni dei collaboratori per conto proprio sono fondamentalmente transazioni che i dipendenti (inclusi i membri della Direzione) dell'istituto finanziario effettuano con i propri beni, sul

		proprio conto e a proprio nome. Di conseguenza, va spiegato in che misura possano sorgere conflitti legali, finanziari, reputazionali e/o di altro tipo dalle transazioni definite per l'istituto finanziario (così come per i dipendenti¹ interessati). L'obiettivo è di permettere ai dipendenti di identificare in modo indipendente un possibile conflitto nel contesto di una transazione in ogni scenario ipotizzabile, e di avere a disposizione indicazioni sulle precauzioni da adottare e di sapere come comportarsi. Dovrebbe inoltre essere specificato e determinato in che misura l'istituto finanziario abbia adottato precauzioni organizzative per poter consentire (o meno) le transazioni dei dipendenti, monitorarle e quindi escludere qualsiasi discriminazione contro i clienti o – se il conflitto non può essere evitato – divulgarla (cfr. art. 25 LSerFi e art. 26 OSerFi).
3.	Ammissibilità delle transazioni dei collaboratori	L'istituto finanziario determina generalmente se e in tal caso il tipo di transazioni dei dipendenti siano consentite. Questo può essere collegato a determinati periodi di detenzione prima che i titoli acquisiti possano essere rivenduti. È concepibile, ma piuttosto insolito, che le transazioni dei dipendenti siano completamente proibite a prescindere.
4.	Restrizioni	Gli istituti finanziari elencano regolarmente determinati strumenti di investimento o titoli, la cui acquisizione è (direttamente e indirettamente) completamente vietata. Inoltre, ci sono situazioni in cui gli investimenti in determinati titoli non sono consentiti – specialmente se si tratta di titoli che devono essere eseguiti simultaneamente nel contesto di transazioni per conto di un cliente e di cui un dipendente è a conoscenza (<i>front / parallel running</i>). Inoltre, l'istituto finanziario è libero di vietare qualsiasi transazione dei dipendenti in qualsiasi momento, sia in modo permanente che temporaneo (cioè anche le transazioni che sono ammissibili di per sé). Si può anche prevedere che alcune transazioni richiedano l'approvazione del supervisore e/o della Funzione di Gestione dei rischi / compliance in ogni caso. Nel caso di transazioni da parte dei membri del dipartimento di Gestione dei rischi / compliance, la Direzione è sempre tenuta a dare la propria approvazione.
5.	Obbligo di documentazione	Se venissero effettuate transazioni da parte dei dipendenti, questi dovrebbero documentarle in modo tale da permettere che le stesse possano essere divulgate in qualsiasi momento su richiesta dei loro supervisori o del dipartimento di gestione dei rischi, controllo interno e compliance.

¹ Per semplicità, in questa Scheda informativa viene utilizzata la forma maschile. Si intende inclusa anche la forma femminile.